



ASSICURAZIONI GENERALI. VENEZIA

SOCIETÀ ANONIMA ISTITUITA NELL'ANNO MDCCGXXXI

PREMIATA ALLE PRINCIPALI ESPOSIZIONI NAZIONALI

Capitale Sociale L. 11,812,500 — Capitale versato L. 3,543,750

Fondi di garanzia L. 172,207,313.56 — Cauzione versata al Regio Governo L. 22,881,068.—

N. 79.

Bollettino Mensile

SETTEMBRE 1899

Ramo Vita

M E S E	P R O D U Z I O N E				D A N N I ANNUNCIATI
	P R O P O S T E PRESENTATE		P O L I Z Z E EMESSE		
	N.	Somma L.	N.	Somma L.	Somma L.
Agosto	811	5,888,097,13	683	4,946,840,50	509,808,77
Mesi precedenti. . .	6797	53,937,860,13	5637	46,081,804,30	3,364,886,83
Totale	7608	59,825,957,26	6320	51,028,644,80	3,874,695,60

Continuazione della Sentenza del Pretore di Prato

Nell'art. 81 del Regolamento annesso alla Legge medesima al N. 10 di detto articolo troviamo che fra le prescrizioni attinenti alla Polizia urbana, hanvi quelle per l'ammasso, il deposito e la custodia delle materie accendibili, e il determinare le altre cautele necessarie per evitare gli incendi tanto nell'abitato che nelle campagne, e provvedere per la loro pronta estinzione.

Da questa disposizione regolamentare è sorta specialmente nei Comuni di una certa importanza come quello di Prato, l'istituzione del Corpo dei Pompieri, istituzione che non può secondo le nostre disposizioni di Legge amministrativa ritenersi come obbligatoria per i Comuni ostandovi il disposto dell'Art. 175 della Legge Comunale e Provinciale vigente, che enumera tassativamente le spese obbligatorie pei Comuni.

È però vero che il successivo Art. 176 dà facoltà ai Comuni di stanziare in Bilancio altre somme dopo quelle occorrenti per le spese obbligatorie:



per far fronte a spese facoltative, le quali però, secondo la nostra giurisprudenza, devono sempre aver per oggetto *servigi ed uffici di utilità pubblica*.

Venendo alla fattispecie attuale, l'istituzione del Corpo dei Pompieri per parte di un Comune risponde precisamente ad un servizio pubblico, relativo cioè all'interesse di tutti gli abitanti del Comune, e quindi i Comuni hanno potere d'iscrivere la spesa relativa nel Bilancio Comunale, ma però soltanto fra le spese facoltative.

A questo riguardo la Cassazione Fiorentina con la citata sua pronuncia avrebbe stabilito la massima « che una volta deliberata l'istituzione del Corpo » dei Pompieri per parte di un Comune la spesa relativa rientra fra le spese » di Polizia locale e diviene obbligatoria ». Sembra però a noi che a ciò osti l'Art. 175 che fra le spese obbligatorie ivi tassativamente enumerate, non annovera quella per la istituzione del Corpo dei Pompieri, a meno che non si volesse ritenere che detta spesa possa farsi comprendere fra le spese di Polizia locale, che sono per legge obbligatorie.

Ma se tale spesa non può ritenersi obbligatoria per il Comune, non è però vero che questi possa farsi rimborsare dal danneggiato per l'incendio tutte le spese o mercedi occorse per la estinzione del medesimo.

L'Articolo del Regolamento 80 del Corpo dei Pompieri del Comune di Prato deliberato dal Consiglio Comunale il 29 Agosto 1894 debitamente approvato dall'Autorità Tutoria, disporrebbe il contrario, ma è più facile sostenere come la disposizione contenuta in tale articolo non abbia alcuna efficacia giuridica.

Infatti con detto articolo si è venuti ad imporre in modo larvato, una nuova tassa agli abitanti di un Comune. E a questo punto ci piace ribattere l'argomento basantesi sui principi di equità soltanto, accennato dalla difesa del Comune; che cioè negandosi al Comune il diritto di rimborso dal proprietario dello stabile o delle cose incendiate, si verrebbe a fare il bene di una classe particolare dei cittadini non un bene pubblico. Si risponde che pur troppo in Italia la Legge tutela in modo speciale il diritto e l'esercizio della proprietà, poco curandosi di ciò che può tornare utile al proletario ed alla classe operaia che forma la maggioranza della Nazione, « ma ubi lex non distinguit, neque nos distinguere debemus ». Le tasse infinite per far fronte alle spese obbligatorie e facoltative portate da un Bilancio Comunale, gravano senza distinzione tutte le classi dei cittadini contribuenti e non in modo maggiore o minore una data parte di essi.

Ritornando al nostro assunto, poteva il Comune di Prato col citato Articolo 80 imporre questa nuova specie di tassa a quei suoi abitanti che per avventura rimanessero passivi di un incendio? Il rispondere affermativamente sarebbe, come ritenere che un Comune possa istituire nuove tasse oltre quelle enumerate coll'art 164 della Legge Comunale e Provinciale, il che sarebbe assurdo perchè *contra legem*.

Infatti dalla disposizione materiale dello stesso Art. 164 si rileva come le tasse ivi enumerate debbano servire a far fronte tanto alle spese obbligatorie che facoltative iscritte in un Bilancio Comunale. Ora tanto che la spesa per l'estinzione di un incendio si debba ritenere obbligatoria, secondo la citata



Sentenza della Cassazione Fiorentina, ovvero facoltativa, secondo l'opinione nostra, alla medesima deve provvedere direttamente il Comune, perchè non vi è Legge alcuna che permetta ai Comuni di esigere da alcuni individui il rimborso anche di parte delle spese sia obbligatorie che facoltative, perchè l'ammetter ciò sarebbe ritenere che il Comune possa fare spese che non abbiano natura nè di obbligatorie nè di facoltative.

Il Comune che ha istituito un Corpo dei Pompieri ponendo a suo carico tutte le spese per il mantenimento, le quali sono al certo le più gravi, deve puramente provvedere al servizio d'estinzione degli incendi, cui il Corpo stesso è preposto, e non può aver diritto di esigere dai proprietari danneggiati il rimborso delle spese incontrate; ed è vano il sostenere che queste spese il Comune le sopporta nell'interesse di una classe particolare di persone, perchè è ormai risaputo in giurisprudenza amministrativa, che una spesa, ancorchè riguardi un individuo od una classe di persone, può ugualmente essere riconosciuta, per circostanze speciali, d'interesse generale, sia materiale od economico, sia anche morale del Comune.

Nella pratica poi non si saprebbe in qual modo stabilire una differenza fra una parte e l'altra di queste spese, fra quelle cioè dell'istituzione e mantenimento del Corpo e quelle relative al servizio che il medesimo deve prestare, come vorrebbe la difesa del Comune di Prato, riportandosi a quanto viene accennato in uno studio dato alle stampe nell'anno 1898 del Prof. A. Vincenzio Crocini.

La difesa del Comune a questo punto non ha sollevate le altre due teoriche già confutate luminosamente colla citata Sentenza 24 Febbraio 1898 della Cassazione Fiorentina, quelle cioè relative all'Art. 151 della Legge Comunale e Provinciale e quella della negotiorum gestio e dell'actio de in rem verso, forse ritenendo di aver trovato l'argomento principe nel Motuproprio Leopoldino del dì 21 Settembre 1785.

Noi quindi non faremo menzione delle ragioni numerose e varie che sarebbero a dimostrare inapplicabili le due teoriche suddette, e ci limiteremo solamente a dimostrare con poche osservazioni come il Motuproprio medesimo venne pienamente abrogato dall'attuale Legge Comunale e Provinciale.

La difesa del Comune di Prato osserva giustamente che le disposizioni legislative emanate da un Governo assoluto hanno forza di Legge di per sè stanti, ad onta dei cambiamenti politici dello Stato e come tali debbono essere interpretate. Le Leggi speciali che imperavano nelle varie Provincie d'Italia, quando questa non era ancora divenuta Nazione, mantengono il loro pieno effetto quando non siano state abrogate o non abbiano cessato di esistere per incompatibilità con i nuovi ordinamenti e fin qui siamo d'accordo.

Il Motuproprio Leopoldino, a parer nostro, è stato abrogato dalla Legge Comunale e Provinciale vigente, come quella che pose a carico della Amministrazione Comunale tutte le spese relative ai pubblici servizi di polizia locale.

Abbiamo sopra dimostrato come l'istituzione del Corpo dei Pompieri e le spese tutte per il mantenimento di essi e per l'estinzione degli incendi, scopo precipuo di detto Corpo, se non riguardano un ramo vero e proprio della po-



lizia locale di un Comune, sono sempre a carico del medesimo esclusivamente perchè hanno per oggetto un servizio di utilità pubblica e quindi rientrano nelle spese facoltative ecc., una volta iscritti in un Bilancio Comunale, debbono sempre rimanervi, perchè, come già dicemmo, le spese facoltative di un Comune debbono aver sempre per oggetto servigi ed uffici di utilità pubblica.

I principii fondamentali cui si ispira il Motuproprio Leopoldino — obbligatorietà della funzione repressiva degli incendi, e regresso del Comune per le spese incontrate — fanno ai cozzi coi principii riconosciuti del diritto Amministrativo, secondo i quali il Comune esclusivamente deve pensare a sopperire alle spese obbligatorie e facoltative iscritte nel Bilancio.

(continua)

Società anonima Italiana di Assicurazioni contro gli Infortuni di Milano.

M E S I	D A N N I A N N U N C I A T I			
	MORTE	INVALIDITA'	INABILITA'	TOTALE
	1	2	3	1 - 2 - 3
Mese di Agosto	8	11	1689	1708
Mesi precedenti	64	124	10353	10541
Totale	72	135	12042	12249

Personale

Vennero nominati Agenti Principali:

A *Novi Ligure* il signor *Vittorio Cavanna*

» *Lecce* il signor *Domenico Luigi Astuti*.

Cessarono dalle funzioni di Agenti Viaggiatori i signori:

Casola Alberto, Chiarini Francesco, Di Giampietro Massimo, Lücke Luigi, Esselen Jourand Ernesto, Merola Vincenzo.

La Direzione Veneta

